

TRIBUNALE DI PESCARA



Ufficio di Presidenza

via Antonio Lo Feudo, n. 1 – 65129 Pescara – 085/4532211 085/4532216

tribunale.pescara@giustizia.it; prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it

Prot. N. 1147/20

Pescara, 8.6.2020

Il Presidente

Visto il proprio *provvedimento presidenziale 7.5.2020* adottato ex art. 83 comma 6 del *D. L. n. 18 del 17 marzo 2020* convertito con mod. nella *Legge 27/2020*;

Premesso e ribadito che l'*Ufficio* ha inteso ed intende operare, prevedendo un lento ma pur sempre *progressivo ampliamento del lavoro giudiziario*, compatibilmente con la situazione *epidemiologica*; progressione coincidente con quella prevista a livello ministeriale per il personale amministrativo, seguendo in concreto lo stesso frazionamento temporale della *Fase 2* stabilito con la *Circolare Min. 2.5.2020/70897*;

considerato che a partire dal 1 luglio 2020 può procedersi ad un'integrazione del richiamato provvedimento in data 7.5.2020, prevedendo anche la trattazione dei procedimenti civili con *modalità da remoto*, modalità che non ha incidenza *sanitaria* in quanto non comporta un aumento dell'afflusso di persone nel *Palazzo di Giustizia*, escludendo i procedimenti in cui le parti possono stare in giudizio personalmente;

ritenuto che con tale modalità di *collegamento* si è in grado di *garantire* adeguatamente il rispetto del principio del *contraddittorio* in una fase processuale, quale quella della prima udienza, nella quale possono maturare *preclusioni*; che tale *modalità di collegamento* può essere altresì utilizzata per i *ricorsi congiunti* dinanzi al *collegio civile*;

d'intesa con il *Presidente della Corte d'Appello* ed il *Procuratore Generale* presso la *Corte d'Appello del Distretto di L'Aquila*;

sentito il *Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*.

Dispone

Ad integrazione del provvedimento presidenziale 7.5.2020, con decorrenza **1.7.2020**, saranno trattati, mediante **collegamento da remoto ex art.83 comma 7 lett. f) D.L. 18/2020 convertito nella legge 27/2020** (con applicazione delle regole già stabilite per tale tipo di trattazione nel provvedimento presidenziale assunto in data 7.5.2020 ai sensi dell'art.83 comma 6 D.L. 18/2020) anche i procedimenti civili:

- con **udienze fissate per la prima comparizione** e trattazione con **qualsiasi rito** (*ordinario di cognizione, sommario di cognizione, del lavoro o delle locazioni, altri riti speciali*), esclusi i soli *procedimenti in cui le parti possono stare in giudizio personalmente*;
- per **ricorsi congiunti** dinanzi al *collegio*, per la **prima o successive discipline dell'affidamento di figli nati fuori dal matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio**;

ribadisce

con riguardo alle *udienze fissate per la prima comparizione*, quanto già previsto, in relazione alle udienze con **collegamento da remoto**, nel citato *provvedimento* del 7.5.2020: i difensori delle parti, al fine di agevolare la redazione del verbale di udienza, dovranno approntare una succinta **proposta di verbalizzazione**, utilizzando il sito *internet* <http://note.dirittopratico.it/Guida> (preferibilmente con creazione di un'unica *nota comune*) e indicare al magistrato il codice della/e nota/e, o in alternativa utilizzare altri strumenti di condivisione dei testi ammessi dal giudice.

Il Presidente del Tribunale

Dott. Angelo Mariano Bozza

